

N. 791

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

Norme per il conseguimento del diritto alla pensione ob-
bligatoria di vecchiaia per i lavoratori collocati a riposo pri-
ma della data di entrata in vigore del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503

ONOREVOLI SENATORI. - È molto diffusa l'espressione «salvaguardia dei diritti acquisiti».

La terminologia di per sè genera tranquillità in colui che è già da tempo collocato a riposo, in quanto egli ritiene che la sua posizione sarà sempre regolata dalle norme vigenti al momento di detto collocamento e sulle quali ha fatto affidamento per il proprio futuro; detta sensazione però è destinata presto a trasformarsi in frustrazione ed apprensione ove egli si avventuri con l'aiuto di un esperto nell'apparato previdenziale del nostro ordinamento giuridico; apprensione che si accentua nel momento in cui l'interessato prende cognizione dell'interpretazione normativa della pubblica amministrazione e si sente da essa negare un diritto che riteneva, in base alle leggi vigenti all'epoca del suo collocamento a riposo, già acquisito.

Ad esempio, basti pensare ad un impiegato che dopo aver prestato un periodo di servizio effettivo di venticinque anni nell'Ente disciolto INAM oppure nell'INPS, e che abbia chiesto nel 1980, esercitando un proprio diritto potestativo, il collocamento a riposo nella certezza che al raggiungimento del sessantesimo anno di età - previsto per gli uomini dalle disposizioni vigenti all'epoca - avrebbe ottenuto la pensione obbligatoria di vecchiaia dell'INPS, motivo per cui è stato indotto ad accontentarsi di un trattamento economico di previdenza a totale carico del fondo integrativo con la decurtazione del 25 per cento, sino al momento in cui potrà essere corrisposta la pensione obbligatoria da parte dell'INPS. Orbene tale pensione non viene corrisposta poichè si applica la normativa legislativa al 30 dicembre 1992 che ha elevato - a scaglioni - la precedente età pensionistica fissata a sessanta

anni per gli uomini ed a cinquatacinque anni per le donne. E ciò in quanto, secondo l'interpretazione dell'INPS, il diritto alla pensione obbligatoria di vecchiaia si consegue non al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalle norme vigenti all'epoca del collocamento a riposo, ma bensì all'età richiesta dalle norme esistenti al momento della presentazione della domanda di pensione obbligatoria.

Tale interpretazione ha fortemente penalizzato il personale interessato la cui situazione si è ulteriormente aggravata per effetto della manovra finanziaria del dicembre 1994. Sono state, infatti, allungati - con tale manovra - i tempi del raggiungimento del limite di età pensionabile.

Al fine di risanare tale grave sperequazione, si propone il presente provvedimento di sanatori. L'articolo 1 del presente disegno di legge mantiene ferma a sesant'anni anni per gli uomini ed a cinquatacinque anni per le donne l'età pensionabile per i soggetti collocati a riposo prima della data di entrata in vigore delle norme che hanno elevato tale limite d'età.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria del relativo onere, tenendo conto che approssimativamente coloro che allo stato attuale risultano collocati a riposo e che percepiscono il trattamento economico di previdenza a totale carico dei fondi integrativi ex INAM ed INPS dovrebbero essere circa un migliaio.

L'articolo 3 dispone l'immediata entrata in vigore della legge, i cui effetti decorrono dal termine previsto all'articolo 1.

L'approvazione del presente disegno di legge è urgente ed essenziale per ridare giustizia ad una categoria di lavoratori penalizzata nei propri diritti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il diritto alla pensione obbligatoria di vecchiaia si consegue a domanda, per coloro che sono stati collocati a riposo prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, al raggiungimento dell'età prevista dalle norme vigenti prima dell'emanazione del predetto decreto.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 miliardi di lire annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

